



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

*Provincia di Cosenza*

## ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 59 del 30/10/2019

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 53/2014**

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGGIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di **PRESIDENTE** Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: “

“**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 53/2014**”

*IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:*

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)  
DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N.  
53/2014**

*Presenti e votanti n. 12*

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:*

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)  
DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N.  
53/2014**

*allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.*

*Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;*

*Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;*

*Visto il vigente Statuto Comunale;*

*Visto il vigente Regolamento di Contabilità;*

*Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

*Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;*

*Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;*

*VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.*

### **DELIBERA**

*Con la seguente votazione:*

- *Presenti e votanti n. 12*

- Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO-SCOGGIO-CETRARO -
- Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore della ASSOCIAZIONE AMBIETALE CULTURALE "AMICI DI CALABAIA" pari all'importo complessivo così ammontante:

- sorte titolo esecutivo € 64.232,47

- Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30/08/1991 al 25/02/2014 € 134.787,09

- competenze e spese liquidate in sentenza € 5.075,20

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 204.094,76 derivante da Sentenza del Tribunale di Paola n. 53/2014

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

**PER LA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Paola Di Stio

**PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE**

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

IL SEGRETARIO

Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Carrozzino

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il ..... al  
n.....

27 NOV 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 53/2014.**

**PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

**Dato atto** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

**Considerato** che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

**Considerato** che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

**Premesso che:**

- l'Associazione Ambientale Culturale Amici di Calabaia ha promosso davanti al Tribunale di Paola una causa civile (n. 391/2001 R.G.A.C.) contro il Comune di Belvedere Marittimo, per restituzione di importi erogati per l'effettuazione di lavori effettuati su area di pertinenza comunale quindi spettanti al Comune;

– con sentenza nr. 53/2014 emessa dal Tribunale di Paola, il Giudice ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune alla restituzione della somma di € 64.232,47 oltre interessi e rivalutazione monetaria;

**Considerato che:**

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

**Considerato** che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Tutto ciò premesso,**

### **PROPONE**

1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore dell'Associazione Ambientale Culturale Amici di Calabaja pari all'importo complessivo così ammontante:

– Sorte titolo esecutivo € 64.232,47

– Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30/08/1991 al 25/02/2014 € 134.787,09


– Competenze e spese liquidate in sentenza € 5.075,20

– **TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 204.094,76** derivante da sentenza del Tribunale di Paola nr. 53/2014;

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12/2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore





Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione.



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza
10 OTT 2019
Prot. n. 14323

Verbale n. 54	<b>OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000</b>
Data 23.10.2019	

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: **DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
<b>Totale debiti fuori bilancio €</b>	<b>€ 4.055.673,21</b>

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;




parere FÀVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sigr.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.

  
L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott.ssa Fiorenza Chiarina Turano

**Avv. NICOLA MONDELLI**

Patrocinante in Cassazione

Via Biscardi 15 - 87100 COSENZA

Tel. 0984.37877 - 339.4979453

5-12-13

Rossini

25 FEB 2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Daniele Grunieri, in funzione di giudice unico presso il Tribunale di Padova (CS), ai sensi dell'art. 190 cpc, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 391 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2001 avente ad oggetto: azione di ingiustificato arricchimento,

**T R A**

ASSOCIAZIONE AMBIENTALE CULTURALE AMICI DI CALABAIA, in persona del legale rappresentante pt, difesa dall'avv. Nicola Mondelli giusta mandato a margine della citazione, con domicilio eletto nel suo studio sito in Cosenza alla Via Caloprese 56;

**ATTORE**

**E**

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, in persona del legale rappresentante pt, difeso dall'avv. Daniele Impieri, giusta mandato a margine della comparsa, con domicilio eletto nel suo studio sito in Belvedere Marittimo (CS) alla Via Fiordaliso 12;

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI:** come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice chiedeva la restituzione della somma di lire 106.571.400 e di lire 17.800.022, importi erogati per l'effettuazione di lavori spettanti, secondo l'assunto, al Comune citato (lavori di pulizia strade, raccolta rifiuti, collegamenti fognari, idrici, ecc.), effettuati su un'area di pertinenza del Comune di Belvedere ed essendosi lo stesso ente impegnato, in una riunione del 25.8.1998, ad effettuare tali lavori di manutenzione.

Si costituiva in giudizio l'ente convenuto che eccepiva : l'insussistenza di qualsiasi accordo con parte attrice; che le fatture allegate, emesse peraltro in favore della attrice, risalivano ad un periodo antecedente l'asserita riunione del 25.8.1998; la prescrizione delle somme pretese; che i lavori effettuati da parte attrice non rientravano nei compiti istituzionali dell'ente ( e che taluni di essi di quelli indicati erano effettivamente eseguiti dall'ente); che infine, per tali lavori, non vi era stata alcuna autorizzazione dell'ente.

Svoltasi istruttoria, dopo alterne vicende processuali ed una errata iscrizione nel ruolo delle esecuzioni mobiliari, rinvii per transigere la lite, all'udienza del 5.12.2013 la causa era assegnata in decisione.

In comparsa conclusionale, parte convenuta dava conto della cessata materia del contendere, allegando, a sostegno, l'atto di transazione del 15.12.2011.

Invero, in punto di diritto, v'è da osservare che la pronuncia giudiziaria di cessazione della materia del contendere è sostanzialmente una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che registra il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio; la pronuncia di una declaratoria di cessazione della materia del contendere è subordinata alla condizione che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata

53/14  
381/01  
COMUNE DI BELVEDERE M.MO  
Provincia di Cosenza  
86  
- 7 APR 2016  
4722  
Prot. N°  
Padova (CS), ai sensi dell'art.

ORA/SSA.  
COPIA RAS  
AVV. D. MONTE  
SENDA CO

*[Handwritten signature]*

in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto esistente al momento dell'instaurazione della controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. Cass. Civ. sez. III 1 aprile 2004 n. 6395). Vero è che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti e la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, sulle quali si deve provvedere secondo il principio della soccombenza virtuale non è ostativa a tale pronuncia (cfr. Cass. civ. 11/01/2006 n. 271; 14775/2004; 13565/2005).

Nel caso di specie, era esclusivamente parte convenuta a dichiarare tale circostanza e parte attrice assumeva conclusioni difformi.

Permane quindi un contrasto tra le parti, anche in ordine al regime delle spese processuali.

Venendo quindi alla questione processuale va osservato quanto segue.

Se il privato rende beni o servizi, in favore dell'ente pubblico, al di fuori dei limiti legali relativi agli obblighi di finanza pubblica, può agire o nei confronti del funzionario, con l'azione di adempimento contrattuale, azione volta a chiedere il corrispettivo della prestazione resa in favore dell'Ente; oppure, se intende agire a titolo di ingiustificato arricchimento, può rivolgere la domanda direttamente nei confronti dell'Amministrazione Pubblica che abbia riconosciuto di aver ottenuto una utilità dalla prestazione del privato. Nella fattispecie, l'attore agiva non nei confronti dei singoli amministratori per responsabilità contrattuale ma nei confronti dell'ente locale, chiedendo la restituzione di somme per l'effettuazione di lavori, asseritamente pubblici, di cui lo stesso ente si era avvantaggiato (cfr. pagg. 5 e 6 della citazione).

L'azione spiegata va quindi giuridicamente qualificata come azione di ingiustificato arricchimento spiegata nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo: va quindi rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, considerato che si tratta di controversie devolute al Giudice Ordinario.

Ebbene, l'art. 2041 cod. civ. pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, dalla cui integrazione deriva il diritto all'indennizzo, l'*arricchimento* di un soggetto, causalmente collegato al *depauperamento* altrui, senza una *giustificazione causale* di tale spostamento patrimoniale.

Tuttavia, va precisato che, se il soggetto arricchito è una PA, il requisito dell'*arricchimento* si sostituisce con quello del *riconoscimento dell'utilità* ottenuta, posto in essere ad opera della stessa, quale indefettibile presupposto per l'accoglimento dell'azione di cui all'art. 2041 cc (cfr. Cass. 2008/25156; Cass. 2008/2312; Cass. 2004/3811, tra le tante).

Non è quindi sufficiente il solo arricchimento, allegato, provato e dichiarato nel giudizio civile, ma è anche indispensabile che l'*arricchimento* venga previamente accertato dalla PA con atto, esplicito o implicito, di riconoscimento dell'utilità, ossia del risultato utile, che dalla prestazione sia derivato.

Secondo taluna giurisprudenza, addirittura, non sarebbe necessario l'accertamento dell'*arricchimento* se vi è riconoscimento dell'utilità, elemento di cui deve quindi essere fornita prova (Cass. 2000/10199).

Va però precisato che taluna giurisprudenza ha ritenuto che il riconoscimento può essere anche implicito e che compete pur sempre al giudice il compito di verificarne l'effettivo utilizzo da parte della PA.

Con la precisazione che però, l'esercizio del potere discrezionale - quale potrebbe essere il riconoscimento dell'utilità - non può essere sindacato dal Giudice ordinario, operante il divieto di cui all'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

Quindi che, se vi è riconoscimento dell'utilità da parte della PA, il Giudice Ordinario non può sindacarla (Cass. 2000/10199 tra le tante).

Se questo è vero, tuttavia, è altrettanto innegabile che, dove tale riconoscimento esplicito non vi è stato, il Giudice Ordinario deve valutarne la sua sussistenza implicita, ossia mediante l'utilizzazione dell'opera o



della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente (Cass. 2008/25156 tra le tante). Nella fattispecie, in definitiva, occorre quindi valutare *se e in che misura l'opera o la prestazione del privato siano state effettivamente utilizzate dalla pubblica amministrazione* (Cass. 2008/10076) e con consapevolezza. Al riguardo, la Corte di Cassazione, nei casi non infrequenti di utilizzo di prestazioni professionali, si esprime chiaramente affermando in motivazione che : *"....Ora, nella specie esattamente la Corte d'Appello di .... ha affermato che la dichiarazione, con la quale l'amministrazione del Comune di ...., beneficiaria delle prestazioni del ...., ha riconosciuto esplicitamente e formalmente di avere ricevuto un'utilitas, ha reso proponibile, da parte del professionista, l'azione generale di arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., senza necessità di un ulteriore riscontro della concreta utilizzazione delle prestazioni medesime, che si richiede soltanto per l'individuazione di un riconoscimento implicito dell'utilitas, in mancanza di riconoscimento espresso"*. (Cass., sez. II, 2 febbraio 1999, n. 849).

Tali lavori devono essere stati concretamente utilizzati dall'Ente, costituendo un vantaggio concreto sotto le forme di un mancato esborso per lo stesso.

Nella specie, della effettuazione di tali lavori e dell'esborso delle somme erogate dall'Associazione attorea emerge prova dalle deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio (testi che hanno confermato l'effettuazione dei lavori indicati nell'atto di citazione e riportati nelle numerose fatture agli atti) e dalla documentazione allegata; del resto, tale prova emerge già nel punto "e" della transazione, sottoscritta da entrambe le parti del giudizio, laddove l'ente comunale riconosce le somme per i lavori effettuati dalla Associazione attrice, con ciò inferendosi un riconoscimento implicito dell'arricchimento dell'ente ( *le parti si impegnano.. a rinunciare a tutte le richieste formulate nell'atto di citazione ....relative ai rimborsi di tutte le spese sostenute dalla stessa associazione ivi indicate*).

Va quindi rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, atteso che la lettera raccomandata datata 15.6.2000 e ricevuta dall'ente il 20.6.2000 costituisce atto di interruzione della prescrizione anche delle somme che risalgono al 1991 (cfr. fattura del 30.8.91 agli atti, considerando anche la proposizione della domanda giudiziale risalente al 21.6.2001) e che il termine di prescrizione è quello ordinario decennale (Cass. 1993/11061 e altre).

La domanda va quindi accolta e condannato il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento di € 64.232,47 a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria (Cass. 2002/1884) dalla data del primo arricchimento (30.8.1991) fino alla sentenza.

Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Paola, in persona del Giudice Istruttore, Dott. Daniele Grunieri, e in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:

Accoglie la domanda attorea e condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento, in favore della Associazione Ambientale Amici di Calabria, al pagamento della somma di € 64.232,47, oltre interessi, da calcolarsi sulla sorta capitale, e rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data del primo arricchimento (30.8.1991) fino alla sentenza.

Condanna parte convenuta al pagamento dei compensi professionali in favore di parte attrice per € 4.000,00, oltre oneri fiscali e contributivi se dovuti ex lege.

Così deciso in Paola.

25 FEB. 2014

IL GIUDICE

Dott. Daniele Grunieri

TRIBUNALE DI PAOLA

Depositato in Cancelleria

10.02.2014

25 FEB. 2014

IL CANCELLIERE

Dott. Mario Kato

IL CANCELLIERE

Dott. Mario Kato

Copia Min  
delle Entrate  
- 2-5-579- 2014



Richiesta 28-6-14  
Copia n. 2  
Copie € 1.75  
Costo € 8.85  
Urg. cop. -  
Urg. orig. -  
Firma -

Costo € 10.62  
Modello 1177 x uso Achille  
05-05-14  
Aut. Daniele Treppe

TRIBUNALE DI PAOLA

E' copia conforme all'originale  
richiesto da: Aut. Nicola Roselli  
per uso: Esecuzione  
n. 2 SET. 2014



Il Cancelliere  
Dott. Katia De Marco

SENZA  
INIZIARI

F.70 Il Cancelliere  
Dott. Katia De Marco

REPUBBLICA ITALIANA - LE LEGGI

Comandiamo a tutti gli Ufficiali della Forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti e a chiunque di merito e per merito di servizio, di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Peole li, 2 SET. 2014

F.70 Il Cancelliere  
Dott. Katia De Marco

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

E' AUTENTICA  
Peole li, 2 SET. 2014

Il Cancelliere  
Dott. Katia De Marco



# Avv. Nicola Mondelli

Patrocinante in Cassazione

Via Biscardi 15 - ☎ 0984/21193 📞 339.4979453

87100 COSENZA

## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Nicola Mondelli, qualità in atti, io sottoscritto  
Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N.E. del Tribunale di Cosenza, ho  
notificato la suesesa sentenza, munita di formula esecutiva, per ogni  
effetto legale e scienza, a:

■ COMUNE di BELVEDERE Marittimo, in persona del suo legale  
rappresentante pro tempore, spedendone copia che certifico essere  
conforme all'originale nella sua sede in Belvedere Marittimo (Cs) - 87021  
alla Piazza G. Amellino 1, in piego racco a.r. con il servizio postale come per  
legge

06 APR. 2016

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Rosario Polignano  
TRIBUNALE DI COSENZA





108

APR. 2016



UFFICIALI GIUDIZIARI  
TRIBUNALE DI COSENZA

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 2636 del Cronol. Civile  
Penale



Racc. A.R. n. ....

COMUNE BELVEDERE MARITIMO

IN P.L.R. P.T.

P.ZA G. AHELLINO 1

87021 BELVEDERE M.O (CS)

(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 568

L'UFFICIALE NOTIFICARIO

AVVERTENZE

(Art. 139 C.P.C. e art. 140 D.P.R. n. 390 modif. dalla L. 80/05)

Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con lui convivente o al suo rappresentante, all'ufficio, all'azienda purché non minore di 16 anni o temporaneamente incapace.

In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera raccolta e avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Detto avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso o in-

messo nella corrispondenza; l'avviso deve contenere l'indirizzo e il numero della casa ha richiesto la notifica e del mittente, il numero della busta. Tr

DEVE ES

TE con l

cazione

invece,

dopo sei mesi da

"non ritirato entro il termine"



AG

## Poste Italiane

**Ufficio:** MARINA DI BELVEDERE  
MARITTIMO  
**ID Uff.:** 21316  
**Portalettere:** LATORR11

**Zona- Prog:** 4 - 1  
**Mazzetto:** 213160004001698  
**Consegna di:** Atti Giudiziari  
**Codice:** 766585224497



**Destinatario:** COMUNE  
**Qualifica:** Al servizio del destinatario  
**Desc. Ricev.:** DIPENDENTE  
**Ricevuta rit.:** 767116310077

Copia Cliente

**Data:** 07/04/2016 12.08.20

## Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

**Capitale Iniziale: € 64.232,47**

Data Iniziale: 30/08/1991

Data Finale: 25/02/2014

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Agosto 1991

Scadenza Rivalutazione: Febbraio 2014

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
30/08/1991	30/08/1992	€ 67.636,79	10,00%	366	€ 6.782,21
30/08/1992	30/08/1993	€ 70.655,72	10,00%	365	€ 7.065,57
30/08/1993	30/08/1994	€ 73.289,25	10,00%	365	€ 7.328,93
30/08/1994	30/08/1995	€ 77.528,59	10,00%	365	€ 7.752,86
30/08/1995	30/08/1996	€ 80.162,12	10,00%	366	€ 8.038,17
30/08/1996	31/12/1996	€ 81.382,54	10,00%	123	€ 2.742,48
01/01/1997	30/08/1997	€ 81.382,54	5,00%	242	€ 2.697,89
30/08/1997	30/08/1998	€ 82.924,12	5,00%	365	€ 4.146,21
30/08/1998	31/12/1998	€ 84.208,77	5,00%	123	€ 1.418,86
01/01/1999	30/08/1999	€ 84.208,77	2,50%	242	€ 1.395,79
30/08/1999	30/08/2000	€ 86.456,90	2,50%	366	€ 2.167,34
30/08/2000	31/12/2000	€ 88.769,27	2,50%	123	€ 747,85
01/01/2001	30/08/2001	€ 88.769,27	3,50%	242	€ 2.059,93
30/08/2001	31/12/2001	€ 91.017,41	3,50%	123	€ 1.073,51
01/01/2002	30/08/2002	€ 91.017,41	3,00%	242	€ 1.810,37
30/08/2002	30/08/2003	€ 93.201,31	3,00%	365	€ 2.796,04
30/08/2003	31/12/2003	€ 95.128,29	3,00%	123	€ 961,71
01/01/2004	30/08/2004	€ 95.128,29	2,50%	243	€ 1.583,30
30/08/2004	30/08/2005	€ 96.862,56	2,50%	365	€ 2.421,56
30/08/2005	30/08/2006	€ 98.853,77	2,50%	365	€ 2.471,34
30/08/2006	30/08/2007	€ 100.395,35	2,50%	365	€ 2.509,88
30/08/2007	31/12/2007	€ 104.313,53	2,50%	123	€ 878,81
01/01/2008	30/08/2008	€ 104.313,53	3,00%	243	€ 2.083,41
30/08/2008	30/08/2009	€ 104.570,46	3,00%	365	€ 3.137,11
30/08/2009	31/12/2009	€ 106.176,27	3,00%	123	€ 1.073,40
01/01/2010	30/08/2010	€ 106.176,27	1,00%	242	€ 703,96
30/08/2010	31/12/2010	€ 109.066,73	1,00%	123	€ 367,54
01/01/2011	30/08/2011	€ 109.066,73	1,50%	242	€ 1.084,69

30/08/2011	31/12/2011	€ 112.471,05	1,50%	123	€ 568,52
01/01/2012	30/08/2012	€ 112.471,05	2,50%	243	€ 1.871,95
30/08/2012	30/08/2013	€ 113.755,70	2,50%	365	€ 2.843,89
30/08/2013	31/12/2013	€ 113.306,08	2,50%	123	€ 954,56
01/01/2014	25/02/2014	€ 113.306,08	1,00%	56	€ 173,84

Indice alla Decorrenza: 113,3

Indice alla Scadenza: 107,2

Raccordo Indici: 1,864

Coefficiente di Rivalutazione: 1,764

Totale Rivalutazione: € 49.073,61

Capitale Rivalutato: € 113.306,08

Totale Colonna Giorni: 8215

Totale Interessi: € 85.713,48

Rivalutazione + Interessi: € 134.787,09

**Capitale Rivalutato + Interessi: € 199.019,56**

**Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali****DETTAGLIO FATTURA**

<b>Onorari</b>	<b>€ 4.000,00</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 160,00</b>
<b><i>Totale imponibile</i></b>	<b>€ 4.160,00</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 915,20</b>
<b>Totale documento</b>	<b>€ 5.075,20</b>